



COMUNE DI LIMENA

**Piano Comunale del Commercio su Aree
Pubbliche**
(ai sensi Leg.Reg. n. 10/2001)

ALLEGATO 2

PIANO E REGOLAMENTO

Dicembre 2016

INDICE

PREMESSA

- 1.1. Riferimenti normativi
- 1.2. Definizioni (D.lgs. 114/98; L.R. 10/01; OMS 2002)
- 1.3. Esercizio dell'attività e autorizzazioni

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ambito di applicazione

PARTE I° - DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 1. Ricognizione delle aree mercatali e dei posteggi isolati

PARTE II° - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

CAPITOLO I - MERCATO SETTIMANALE E POSTEGGI ISOLATI

Art. 2 - Giornate e orari di svolgimento

Art. 3 - Autorizzazione con posteggio

Art. 4 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

Art. 5 - Modalità di redazione della graduatoria peri posteggi liberi

Art. 6 - Modalità di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 7 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi ai precari

Art. 8 - Richiamo delle modalità di pagamento delle tariffe comunali relative all'occupazione di suolo pubblico ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art 9 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle planimetrie delle aree adibite al commercio su aree pubbliche.

Art. 11 - Migliorie nell'ubicazione dei posteggi

Art. 12 - Revoca, sospensione o rinuncia dell'atto di concessione

Art. 13 - Subingresso

Art. 14 - Regolarità contributiva

Art. 15 - Obblighi e divieto per gli operatori

Art. 16 – Norme igienico-sanitarie per la vendita e la somministrazione di generi alimentari

Art. 17 – Norme di sicurezza

Art. 18 - Funzionamento del mercato

Art. 19 - Modalità di utilizzo del posteggio assegnato, delle attrezzature di vendita e corrette modalità di vendita

Art. 20 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 21 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 22 – Variazione del dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Art. 23 - Svolgimento del mercato in giorno festivo

Art. 24 - Soppressione dei posteggi e dei mercati

Art. 25 - Mercati straordinari

Art. 26 - Posteggi isolati

Art. 27 - Posteggi stagionali

CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 28 - Autorizzazioni temporanee

CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 29 - Zone vietate

Art. 30 - Svolgimento del commercio itinerante

Art. 31 - Vendite a domicilio

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Sanzioni

Art. 33 - Confisca delle attrezzature e della merce

Art. 34 - Rinvio a disposizioni di legge e regolamenti vigenti

Art. 35 - Abrogazione di precedenti disposizioni

PARTE III° – REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO, DEGLI HOBBIES, DELLE COSE VECCHIE ED USATE E DEL TEMPO LIBERO "LIMENANTIQUA".

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Tipologia

Art. 3 – Giorno, luogo e orari di svolgimento

Art. 4 – Dimensioni del mercatino Limenantiqua

Art. 5 – Modalità di accesso ed assegnazione dei posteggi

- Art. 6 – Spostamenti
- Art. 7 – Gestione del mercatino Limenantiqua
- Art. 8 – Corrispettivo per l'occupazione degli spazi pubblici
- Art. 9 – Requisiti richiesti agli espositori
- Art. 10 – Specializzazioni merceologiche
- Art. 11 – Assegnazione posteggi agli operatori professionali
- Art. 12 – Concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari
- Art. 13 – Assenze del titolare
- Art. 14 - Disposizioni generali per operatori professionali
- Art. 15 – Partecipazione degli operatori non professionali – hobbisti
- Art. 16 – Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali – hobbisti
- Art. 17 – Graduatorie operatori non professionali – hobbisti
- Art. 18 – Obblighi degli operatori non professionali
- Art. 19 – Norme comportamentali per gli espositori
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Norma finale

PREMESSA

1.1. Riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 114/98, della L.r. 10/01, modificata con L.r. 19/03 e con L.r. n.7/05, nel rispetto dei relativi "Criteri applicativi" approvati con D.G.R. n. 1902/01, integrati con D.G.R. n. 633/03, n. 1028/04 e n. 2113/05, nel prosieguo chiamati Criteri Regionali. Si richiama inoltre il D.Lgs 59/ 2010 in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e la DGR 2956/2001 relativa ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

1.2. Definizioni (D. Lgs 114/98; L.R. 10/01; OMS 2002)

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs 114/98);
- *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D.Lgs 114/98);
- *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs 114/98);
- *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (L.r 10/01);
- *mercati straordinari*: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (L.r 10/01);
- *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.r 10/01);
- *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.r 10/01);

- *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.r 10/01);
- *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (L.r 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- *presenze effettive in una fiera*: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (D.Lgs 114/98), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- *presenze in un mercato*: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (D.Lgs 114/98), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. Non si computa la presenza in caso di ritardo o di impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo purché esso possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili, a meno che non si tratti di automezzo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro l'orario prestabilito e partecipino alle operazioni di spunta;
- *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs 114/98);
- *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (D.Lgs 114/98 – Circ. Min. industria n. 3506/2001);
- *autorizzazione temporanea*: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (L.r 10/01);
- *posteggio*: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/98), delimitato in modo visibile con dei

segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento; tale area coincide con lo spazio espositivo, rimanendo comunque esclusa da questa l'eventuale eccedenza di spazio aereo rispetto al suolo;

- *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato dello stesso settore o tipologia merceologica (D.G.R. 2113/05);
- *ampliamento*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- *posteggio riservato*: il posteggio individuato per determinati operatori del commercio su area pubblica quali, ad esempio, i produttori agricoli;
- *settore merceologico*: si fa riferimento alla classificazione indicata dall'art. 3 c. 2 lett. r) della L.R. n. 50/2010, ossia, alimentare, e non alimentare
- *tipologia merceologica*: la specifica merceologia che viene posta in vendita in un posteggio;
- *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o B ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 che, non essendo titolare di concessione di posteggio nel Comune di Limena, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228;
- *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
 - *commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari*: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'O.M.S. 2002;

- *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *mercato su strada*: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- *costruzione stabile*: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- *posteggio temporaneo*: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *operatori*: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sui posteggi delle aree;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- *alimento deperibile*: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- *acqua potabile*: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

1.3. Esercizio dell'attività e autorizzazioni

L'esercizio dell'attività di commercio in aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione dall'Amministrazione, oppure senza preventivo titolo autorizzativo, purché, in questo ultimo caso, il commercio sia svolto solo in forma itinerante nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 4 della L.R. 10/2001.

Le autorizzazioni sono distinte, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in:

TIPO A: l'atto rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un Comune veneto esso abilita:

- all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
- all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;

(il tipo A rilasciato da un Comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).

TIPO B: l'atto rilasciato dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività di operatore del commercio in forma itinerante. Esso abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
- all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
- alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

Le autorizzazioni succitate sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98 e s.m.i. e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una specifica tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del D.Lgs 114/98.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998, i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs 114/1998.

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ambito di applicazione

1. Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Limena è approvato ai sensi della Legge regionale 06 aprile 2001 n. 10, così come modificata dall'art. 20 della L.r. n. 19/2003 e dall'art. 16 della L.r. 7/2005 e dei relativi criteri applicativi, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002. Si ricorda inoltre il D.Lgs 59/2010 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno nonché della deliberazione di Giunta regionale Veneto n. 1010 del 05.06.2012 "Ricognizioni normative regionali in materia di commercio".
2. Il presente Piano entrerà in vigore divenuta esecutiva la relativa deliberazione, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo.
3. Il presente Piano ha durata triennale ed ha efficacia fino all'adozione di un nuovo piano.
4. Il Piano si compone delle seguenti parti e tavole grafiche:

Parte I[^] = Determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione nei mercati e nei posteggi isolati.

Parte II[^] = Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e nei posteggi isolati.

Parte III[^] = Regolamento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo delle cose vecchie ed usate "Limenantiqua".

Planimetria del mercato maggiore di Via del Santo – Tavola A;

Planimetria del mercatino dell'antiquariato ed usato "Limenantiqua" – Tavola B;

Planimetria posteggi isolati Piazza Don Antonio Pretto – Tavola 1

Planimetria posteggi isolati Via del Medico – Tavola 2

Planimetria posteggi isolati Via Marconi – Tavola 3

Planimetria posteggi isolati Via Roma – Tavola 4

Planimetria posteggi isolati Piazzetta di via Beato Arnaldo – Tavola 5

Planimetria posteggi isolati Via del Santo (parcheggio) – Tavola 6

Planimetria posteggi isolati Via del Santo angolo via Volta - Tavola 7

Planimetria posteggi isolati Via I[^] Maggio – Tavola 8

PARTE I°
DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 1. Ricognizione delle aree mercatali e dei posteggi isolati

Le aree di mercato, configurate nelle planimetrie allegate in calce al presente regolamento e consultabile presso l'Ufficio Commercio del Comune o presso il Comando di Polizia Locale, evidenziano nel territorio comunale l'attività di commercio su aree pubbliche che viene esercitata nelle seguenti aree:

1. Mercato Maggiore di via del Santo :

- a) ubicazione: via Del Santo indicativamente dal civ. 2 al civ. 48 circa.
- b) Superficie complessiva del mercato: mq. circa 3850 mq.
- c) Superficie complessiva dei posteggi: mq. circa 1880 mq.
- d) Giorno del mercato : mercoledì dalle ore 7:30 alle 14:00
- e) Attuale conformazione dei posteggi:

Totale posteggi a carattere annuale n. 40, di cui:

- **n. 7** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs 114/98 e s.m.i. per il **settore alimentare a merceologica specifica:**
 - n. 1 gastronomia (posteggio n. 38)
 - n. 2 salumi e formaggi (posteggio n. 37 e n. 39)
 - n. 1 prodotti ittici (posteggio n. 40)
 - n. 3 frutta e verdura (posteggio n.26; n. 29; n. 30)
- **n. 31** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs 114/98 e s.m.i. per il settore **non alimentare generico, di cui alcuni con merceologia specifica (si veda la tabella contenuta nella planimetria del mercato maggiore – elaborato grafico tavola “A”) ;**
- **n. 2** riservati ai **produttori agricoli**, di cui al D. Lgs 228/2001, (posteggi n. 27/a- e n. 28/a) che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

Rispetto all'attuale conformazione dei posteggi del mercato come sopra esposto, sulla base delle conclusioni della relazione di analisi dell'allegato 1 del Piano del commercio su aree pubbliche, si prevede:

- aumentare il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli dagli attuali n. 2 a 4 posteggi (posteggi n. 27/A-B e 28/A-B), ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 5 lett. c) della DGRV n. 2113 del 02.08.2005 sulla riserva del 15% dei posteggi di nuova istituzione e riferiti ai nuovi posteggi isolati di cui successivamente tratti al punto 2;

- riservare il posteggio identificato con il n. 1 ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs 114/98 e s.m.i. del settore non alimentare, che svolgono le “**attività artigianali di servizio**” quali ad esempio: ciabattino, riparatore di calzature e pelletterie, arrotino, restauratore di mobili, riparatore di macchine da cucire, elettrodomestici, Tv, computer, radio, pittore artistico, scultore, meccanico di biciclette, ecc.. Per detta postazione si prevede di assegnare mensilmente (un mercoledì al mese) l'occupazione dell'area ad singolo operatore diversificando pertanto l'offerta del servizio (n. 4 operatori diversi per il 1[^] - 2[^] - 3[^] - 4[^] mercoledì del mese; nel caso di un 5[^] mercoledì del mese, il posteggio rimarrà non occupato).

Per le modifiche suddette, la conformazione dei posteggi nell'area del mercato maggiore di via del Santo sarà la seguente:

Totale posteggi a carattere annuale n. 42, di cui:

- **n. 7** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs 114/98 e s.m.i. per il **settore alimentare a merceologica specifica di cui :**
 - n. 1 gastronomia (posteggio n. 38)
 - n. 2 salumi e formaggi (posteggio n. 37 e n. 39)
 - n. 1 prodotti ittici (posteggio n. 40)
 - n. 3 frutta e verdura (posteggio n.26; n. 29; n. 30)
- **n. 30** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs 114/98 e s.m.i. per il settore **non alimentare generico, di cui alcuni con merceologia specifica (si veda la tabella contenuta nella planimetria del mercato maggiore – elaborato grafico tavola “A”) ;**
- **n. 4** riservati ai **produttori agricoli**, di cui al D. Lgs 228/2001, (posteggi n. 27/a-b-c e n. 28/a-b-c) che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- **n. 1** riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs 114/98 e s.m.i. (posteggio n. 1) del settore non alimentare, che svolgono “**attività artigianali di servizio**” quali ad esempio: ciabattino, riparatore di calzature e pelletterie, arrotino, restauratore di mobili, riparatore di macchine da cucire, elettrodomestici, Tv, computer, radio, pittore artistico, scultore, meccanico di biciclette, ecc..

f) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di area scoperta per un totale di n. 44 posteggi;

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata tav. "A" nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'area destinata al settore alimentare, con indicazione anche della merceologia esclusiva destinata ai prodotti ittici, all'ortofrutta, agli artigiani di servizio ed a quello non alimentare, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli e agli artigiani di servizio;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento di ogni singolo posteggio;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. Posteggi isolati

Posteggi isolati esistenti

Di seguito si riporta la tabella dei posteggi isolati, con specifica della tipologia merceologica, delle dimensioni e giorni di occupazione, attualmente presenti sul territorio.

Numero posteggio	ubicazione	dimensione	Settore merceologico	Giorno di occupazione	orario	Elaborati grafico di riferimento
1	Piazzetta di via Beato Arnaldo	6x5 = 30 mq.	Alimentare - gastronomia	Domenica	7.30 14.00	Tav. n. 5
2	Piazzetta di via Beato Arnaldo	6x5 = 30 mq	Alimentare - ortofrutta	Domenica	7.30 - 14.00	Tav. n. 5
3	Piazzetta di via Beato Arnaldo	6x5 = 30 mq.	Alimentare - prodotti ittici freschi	Venerdì	7.30 - 14.00	Tav. n. 5
4	Via Primo Maggio	(9x5)+(6x4) = mq. 70	Alimentare - pesce fritto e cotto	Mercoledì e venerdì ----- Domenica	11:00- 21:30 ----- 16:30- 22:30	Tav. n. 8
5	Piazza Don Antonio Pretto	9x5 = 45 mq.	Alimentare - ortofrutta	Sabato	7.30 - 13.30	Tav. n. 1
6	Piazza Don Antonio Pretto	8x5= 40 mq.	Non alimentare - piante e fiori	Sabato	7.30 - 13.30	Tav. n. 1
7	Via Roma	21 mq	Edicola/rivendita giornali	Dal lunedì a domenica		Tav. n. 4

Rispetto all'attuale dislocazione dei posteggi dove si esercita il commercio su aree pubbliche e descritte nella tabella suddetta, si prevede, per le motivazioni addotte nella relazione / analisi di cui all'allegato 1 del Piano, l'implementazione degli stessi come da tabella sotto riportata.

Individuazione di nuovi posteggi isolati

N. posteggio	ubicazione	dimensione	Settore merceologico	Giorno di occupazione	orario	Tavola grafica di riferimento
8	Piazza Don Antonio Pretto	7x5= 35 mq.	Non alimentare	Sabato	7.30 - 13.30	Tav. n. 1
9	Piazza Don Antonio Pretto	7x5= 35 mq.	Alimentare	Sabato	7.30 - 13.30	Tav. n. 1
10	Piazza Don Antonio Pretto	7x5= 35 mq.	Produttore agricolo	Sabato	7.30 - 13.30	Tav. n. 1
11	Via Marconi	5x4= 20 mq.	Alimentare - Prodotti ittici	Giovedì	8.00 - 13.00	Tav. n. 3
12	Via Marconi	5x4= 20 mq.	Alimentare -	Giovedì	8.00 - 13.00	Tav. n. 3
13	Via del Santo angolo Via Volta	7x5=35 mq.	Alimentare -	Da Giovedì a Sabato	22.00-02.00	Tav. n. 7
14	Via Del Santo (parcheggio)	7x5=35 mq.	Alimentare - Ortofrutta	Da Lunedì a Sabato	09.00-19.00	Tav. n. 6
15	Via Del Medico - parcheggio	6x5=30 mq.	Alimentare -	Sabato	7.30-13.30	Tav. n. 2
16	Via Del Medico - parcheggio	6x5=30 mq.	Alimentare -	Sabato	7.30-13.30	Tav. n. 2

Nei posteggi sopra identificati, l'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo annuale stagionale o per periodi inferiori all'anno con un minimo di 30 giorni. Nel caso di concessione del posteggio isolato con un utilizzo inferiore all'anno, lo stesso può essere oggetto di più concessioni.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L:R. 10/2001 qualora l'attività commerciale nel posteggio assegnato venga svolta con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana, verrà rilasciata un'unica autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 114/98.

PARTE II°
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI
POSTEGGI ISOLATI E NELLE FIERE

CAPITOLO I – MERCATO SETTIMANALE E POSTEGGI ISOLATI

Art. 2. Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato maggiore di via del Santo di tipologia annuale ha luogo con cadenza settimanale nella giornata di mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 14.00.
2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad occupare il proprio posto entro le ore 7.30, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comunicati alla Polizia Locale preposta alla vigilanza del mercato. Il ritardo, oltre tale ora, non giustificato, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come assenza. Il posteggio rimasto libero dopo detta ora potrà essere assegnato ad altri commercianti a titolo precario dagli agenti di polizia locale.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,30 se non per il maltempo o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Ad avvenuta conclusione del mercato, gli operatori del commercio su area pubblica devono lasciare l'area sgombra da cose e rifiuti.
4. Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa, lasciandola libera da automezzi e strutture adibite al commercio.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
6. In applicazione all'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98, il Sindaco può, con proprio provvedimento, fissare nuovi orari per lo svolgimento delle attività di mercato.

Art. 3. Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento.

2. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

4. Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

1. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dei posteggi liberi non ancora assegnati, ogni interessato dovrà inviare la relativa domanda in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (pec) al SUAP del Comune di Limena mediante il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it. Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel sito del Comune.
2. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite il portale telematico del SUAP www.impresainungiorno.gov.it entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e comunque secondo quando stabilito nel bando stesso.
4. Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine stabilito o non conformi al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed invitando il richiedente a regolarizzare l'istanza entro un termine prefissato.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 71 del Decreto legislativo 26.03.2010 n. 59, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo le due graduatorie (alimentare e non alimentare) e redatte sulla base di quanto indicato nei successivi articoli 5 e 6.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico e alla relativa tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro

quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico e relativa tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.
9. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi posti nel bando; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune, a suo insindacabile giudizio, procede allo scorrimento della graduatoria.
10. Sono fatte salve eventuali e diverse procedure e tempistiche per l'assegnazione dei posteggi liberi secondo quanto stabilito dal bando di assegnazione stesso, rispetto a quanto previsto nei punti 8 e 9 succitati.
11. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dell'area sono contestuali. La concessione potrà avere validità tra i 10 e 12 anni e verrà determinata dal bando stesso per l'assegnazione dei posteggi liberi. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
12. Ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso settore, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
13. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
14. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) della L.R. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

Art. 5 Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi liberi

1. La graduatoria per i posteggi liberi sarà redatta in base ai seguenti criteri di priorità fissati con D.G.R.V. n. 986 del 18.06.2013 ad oggetto "Intesa ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs 26 marzo

2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa al servizio nel mercato interno presa d'atto e approvazione dei criteri applicativi", e successive n. 1017 del 29.06.2016 e n. 1551 del 10.10.2016, nell'ordine:

A) Maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche; riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato (dante causa) nella titolarità del posteggio medesimo; Si stabilisce che ai fini della formazione della graduatoria verranno applicati i seguenti punteggi:

- a) Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti
- b) Anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni = 50 punti
- c) Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti
- d) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione = 40 punti da aggiungere ai punteggi previsti alle lett. a) - b) - c) suddette.

Con riferimento al criterio di cui alla lett. d) si specifica che verranno riconosciuti 40 punti aggiuntivi all'anzianità di iscrizione al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda nel periodo compreso dal 2017 al 2020, che partecipa alla selezione. Nel caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla lett. d) è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale ai sensi della d.g.r.v. n. 1017/2016 e documentata dal Comando di Polizia Locale, stabilendo quale data decorrenza per il calcolo delle spunte l'entrata in vigore della L.R. 10/2001 (25.04.2001)

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre ai criteri di anzianità di cui alla lett. A) succitata, si riportano ulteriori criteri e punteggi definiti dalla DGR. n. 1551 del 10.10.2016

B) Criterio correlato alla qualità dell'offerta; vendita di prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazione, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, unita alla partecipazione del richiedente a corsi di aggiornamento/formazione continua:

- a) criterio per la qualità dell'offerta = punti 5

C) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito; l'operatore si impegna a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata on-line, disponibilità a turni alternativi e/o supplementari.

a) criterio per il servizio fornito = punti 3

D) Criterio correlato a progetti innovativi; il punteggio viene assegnato nel caso di compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura di vendita ed il contesto dell'area, oppure per l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

a) criterio per progetti innovativi = punti 2

2. Di stabilire, nel caso di parità di punteggio totale, l'assegnazione del posteggio avverrà in base al criterio ,riferito all'ordine cronologico di presentazione della domanda di selezione.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.r. n. 10/01, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 6. Modalità di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli nell'area del mercato maggiore settimanale del mercoledì ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 sono indicati con i numeri 27/a – 27/b e 28/a – 28/b nella Planimetria dell'area mercatale – Tavola A.
2. La concessione del posteggio per i produttori agricoli potrà avere durata tra i 10 e 12 anni e verrà determinata dal bando di assegnazione del posteggio ed è rilasciata per un utilizzo annuale.
3. Ogni interessato dovrà inviare domanda in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (pec) al SUAP del Comune di Limena (PD) mediante il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it. Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.
4. Nella domanda di assegnazione del posteggio, il richiedente è tenuto ad autocertificare le sue generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi

agricoli. Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale. In entrambi i casi va autocertificato:

- il numero di iscrizione al Registro Imprese;
- il numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;
- il possesso della qualifica di produttore agricolo;
- l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- tipologia di prodotti offerti;
- la dichiarazione di eventuali presenze effettuate nel mercato di Limena.

5. La graduatoria per i posteggi sarà redatta in base ai seguenti criteri di priorità stabiliti in base alla D.G.R.V. n. 986 del 18.06.2013, nell'ordine:

- Per ogni anno di iscrizione al Registro delle imprese come produttore agricolo punti 1
- Maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. n. 59/1963 o presentata la denuncia (SCIA o comunicazione) di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; punti 1
- Per ogni anno di presenza nel mercato settimanale di Limena e documentata dal Comando di polizia locale, stabilendo quale data di decorrenza la data di entrata in vigore della L.R. 10/2001 (25.04.2001) punti 2

Con arrotondamento all'unità superiore dai sei mesi in su.

- 6.** E' consentita la cessione del posteggio ad altro produttore agricolo da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
- 7.** Un produttore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.
- 8.** I titolari dei posteggi annuali e stagionali debbono comprovare la qualità di produttore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
- 9.** Il venir meno della qualifica di produttore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere i documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 7. Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi ai precari

1. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata dopo le ore 8,00 dall'incaricato del Comando di Polizia locale .
2. I concessionari di posteggi non presenti entro le ore 8,00 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
3. L'operatore precario, contestualmente alla sua prima partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
4. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene, per ogni tipologia (alimentare – non alimentare - produttori agricoli) assegnata al posteggio, che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine della "graduatoria precari", che viene formata dall'incaricato del Comando di polizia locale dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità (anzianità di presenza). A tale fine si evidenzia che, ai sensi del D.lgs. n. 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A. (anzianità di attività).
6. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi, sono tenuti al versamento del canone dovuto per l'occupazione dell'area pubblica secondo le modalità stabilite dal responsabile del servizio tributi.
7. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
8. I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono essere occupati da altre categorie di operatori anche se rimangono liberi.
9. I posteggi riservati agli produttori agricoli, nel caso i cui i titolari siano temporaneamente assenti, possono essere occupati da altri produttori agricoli presenti al momento della spunta.
10. Qualora non vi siano altri produttori agricoli al momento dell'assegnazione, il posteggio rimarrà da assegnare.

Art. 8. Richiamo delle modalità di pagamento delle tariffe comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Le concessioni annuali, stagionali e temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore a cui si fa specifico rinvio.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel regolamento dei relativi tributi. Il mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali e comunicato dal responsabile del servizio tributi comporterà la sospensione della concessione del posteggio. La sospensione potrà essere revocata solo dopo la regolarizzazione dei tributi dovuti e comunicata dal responsabile del servizio.
3. Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi (corrispondenti a 17 giorni di esercizio dell'attività del mercato settimanale del mercoledì) in ciascun anno solare, anche per attività sospesa per mancato pagamento dei tributi, comporta la revoca della concessione. Contestualmente alla revoca della concessione dell'area viene revocata anche la relativa autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 9. Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Rilevato che al Comando di Polizia Locale spetta il servizio di Vigilanza sull'area mercatale e degli operatori del commercio sull'area pubblica, compete al suddetto Comando provvedere a stilare due distinte graduatorie:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;

Art. 10. Modalità di tenuta e consultazione della planimetria delle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Presso l'Ufficio Commercio ed il Comando di Polizia Locale viene messa a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, la planimetria delle aree adibite al commercio su aree pubbliche, con l'indicazione dei posteggi divisi tra alimentare e non alimentare con le relative tipologie merceologiche ed i produttori agricoli e la superficie assegnata.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio provvedere all'aggiornamento delle variazioni e comunicate al Comando di Polizia Locale e all'ufficio tributi.

Art. 11. Migliorie nell'ubicazione dei posteggi

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune individui gli operatori del mercato potenzialmente interessati ed invii la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata, pec o a mano al protocollo dell'Ente, entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione riguardo al posto resosi libero.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria, che dovranno tener conto degli eventuali limiti/vincoli di superficie, dimensioni e settore merceologico del posto resosi libero e comunicati dal Comune .
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari" a far data dall'entrata in vigore della L.R. 10/2001;
 - b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda di miglioria.
6. Il Comune, prioritariamente rispetto alla riassegnazione del posteggio secondo quanto previsto al punto 1, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posteggio nonché a disporre dell'area resasi disponibile, per esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale o per pubblica utilità come previsto dalla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005, punto 2 – parte III°.

Art. 12. Revoca, sospensione o rinuncia dell'atto di concessione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. Per le attività in forma itinerante si considera iniziata l'attività con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo non giustificato per un periodo superiore complessivamente **a quattro mesi in ciascun anno solare (pari a 17 assenze), ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 5 della L.R. 10/2001.** Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comando di Polizia Locale entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) mancato rispetto dell'obbligo sulla regolarità contributiva secondo le modalità di cui al successivo art. 14;
 - e) per tutti gli altri casi previsti dall'art. 5 della L.R. 10/2001.
2. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a venti giorni nei casi di violazione di particolari gravità o di recidiva.
3. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
4. L'organo comunale competente, dopo aver accertato il ricorrere di uno dei casi di cui all'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e quelli elencati al punto 1 suddetto, inizia il procedimento di revoca o di sospensione seguendo la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., trasmettendo comunicazione all'interessato e fissando il termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato, il Responsabile del Settore esamina le eventuali controdeduzioni pervenute e provvede all'emanazione del provvedimento

definitivo.

5. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
6. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
7. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione.
8. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.r. 10/01, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs 114/98 s.m.i..
9. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R.10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
10. La comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore va inviata al Comune tre mesi prima allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia una volta che viene protocollata in Comune.

Art. 13. Subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi di quanto indicato all'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo

d'azienda. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

4. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento della data fissata nell'atto originario di rilascio e non può essere rinnovata.

Art. 14. Regolarità contributiva

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e di altri istituti previdenziali ai sensi della L.R. n. 8 del 14 maggio 2013 che ha modificato la L.R. 10/2001.
2. Le imprese richiedenti le autorizzazione al commercio su aree pubbliche indicano ai Comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni.
3. Per gli operatori titolari di concessione, la verifica da parte dell'ufficio comunale dovrà avvenire con cadenza biennale.
4. Le imprese non ancora iscritte a registro delle imprese alla data del rilascio o di sub ingresso o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al Comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
5. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune della regolarità contributiva, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis) della L.R. 10/2001. Qualora l'interessato non regolarizza la sua sospensione entro questo periodo l'autorizzazione viene revocata.

Art. 15. Obblighi e divieto per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio / concessione di suolo pubblico e del vigente Regolamento comunale.
2. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
3. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
4. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
5. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
6. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
7. E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio.
8. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
9. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
10. Qualora vengano accertate e contestate all'operatore commerciale reiterate e/o gravi violazioni del presente articolo, si procederà anche alla sospensione della concessione di posteggio per la durata fino alla durata di tre mesi con apposito provvedimento.
11. Ogni operatore deve dotarsi di un estintore di incendio portatile di idonea capacità estinguente di almeno 6 kg.- 21A 89B-C. debitamente omologato e mantenuto a norma di legge.

Art. 16. Norme igienico-sanitarie per la vendita e somministrazione di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie e sono altresì soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e, per la parte non espressamente indicata, dal T. U. leggi sanitarie e Regolamento comunale d'Igiene, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Come previsto dall'art. 28, comma 7 del D.Lgs 114/98, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.
4. Resta salvo, come previsto nell'art. 30, comma 5 del D. Lgs 114/98 il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quella poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 6/05/1940 n. 635, e successive modifiche (in singoli recipienti con quantità contenuta non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le altre).
5. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 17 - Norme di sicurezza

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, così come stabilite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni del D. Lgs n. 106 /2009) ed ogni eventuale successiva modifica.
2. Relativamente agli impianti GPL ogni postazione può avere un massimo di n. 2 (due) bombole di GPL da 25 kg l'una. La distanza tra le bombole di GPL eventualmente installate ed il filo del fabbricato deve essere almeno non inferiore a Mt. 1,50 e lo stesso impianto deve essere interdetto al pubblico attraverso idonee misure di protezione.
3. Qualora per esigenze particolari necessiti avere una scorta di bombole (massimo 3 bombole da 25 Kg ciascuna) queste devono essere inaccessibili al pubblico e poste ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5,00 m. dai fabbricati.

4. Per l'operatore che utilizza GPL si rinvia al rispetto di quanto stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco prot. 0003794 del 12.03.2014.

Art. 18. Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche o di particolari condizioni climatiche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti articoli.
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
5. La giunta comunale con proprio provvedimento può prevedere il prolungamento del mercato anche in occasione di particolari festività, definendo contestualmente le modalità di svolgimento.
6. Nel caso di prolungamento del mercato, la permanenza è obbligatoria per tutta la durata solo per gli operatori che aderiscono all'iniziativa, mentre per gli operatori che anticipatamente comunicano motivi ostativi alla permanenza oltre l'orario ordinario non vige l'obbligo di permanenza, fatta salva la successiva diversa volontà, da comunicare al settore commercio anche attraverso gli agenti di polizia locale presenti al mercato.
7. I posti lasciati liberi dagli operatori che non aderiscono al prolungamento possono essere oggetto di assegnazione tramite precariato.
8. Nel caso di prolungamento, gli agenti di Polizia Locale presenti al mercato possono consentire spostamenti nei posti lasciati liberi oltre l'orario ordinario, anche per conseguire una migliore razionalità del mercato e agevolare l'utenza.

Art. 19. Modalità di utilizzo del posteggio assegnato, delle attrezzature di vendita e corrette modalità di vendita

1. I posteggi, gli automarket, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
2. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario si assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre 1,00 mt. dalla verticale del limite di allineamento frontale e laterale del posteggio.
5. Gli eventuali pali di sostegno della tenda non dovranno essere collocati oltre il limite dello spazio assegnato.
6. Le merci in vendita non possono essere appese alle tende oltre la verticale del fronte di allineamento del banco di vendita.
7. E' permesso sovrapporre lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supera lateralmente la distanza di 1,00 mt.
8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
9. Gli operatori devono porre in vendita i prodotti del settore o tipologia merceologica prevista per il posteggio in loro concessione
10. I "camerini di prova" devono essere posti all'interno della superficie di vendita dei posteggi interessati e non devono intralciare il passaggio dei pedoni.

Art. 20. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato maggiore di via del Santo con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i precari, quest'ultimi possono transitare

dalle ore 8,00 ed entro un'ora dall'assegnazione del posteggio per l'installazione delle attrezzature.

2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura e/o segnaletica stradale.
3. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato e purchè non ostruisca l'accesso agli edifici e alle attività commerciali retrostanti.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere collocati al di fuori dell'area mercatale

Art. 21. Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse
--

1. L'Amministrazione comunale per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, problemi igienico sanitari, nuove esigenze causate da modifiche alla viabilità o per motivi urbanistici oppure per lavori di sistemazione dell'area adibita al mercato o su richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di proprietari di immobili per ristrutturazione degli stessi, o per esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa eventuale consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.
2. I motivi di pubblico interesse sopra enunciati sono a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, per cui sono fatti salvi ulteriori motivazioni d'interesse pubblico.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari", formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;

- b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 22. Variazione nel dimensionamento e localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, tali da non costituire modifica o variazione del mercato esistente ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10/2001, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 23. Svolgimento del mercato in giorno festivo

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 10/1991, lo stesso può essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal comma 4 dell'art. 8 L.R. 10/91, purché venga richiesto da almeno il 50% degli operatori del mercato.

Art. 24. Soppressione dei posteggi e dei mercati

1. Può essere disposto dall'Amministrazione comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
- a) caduta sistematica della domanda;
 - b) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
 - c) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.

- d) Qualora lo richiedano ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
2. L'Amministrazione comunale, inoltre, ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.
 3. Il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisandone i motivi, come indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 25. Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori inseriti nella "graduatoria precari".
2. L'effettuazione di un mercato straordinario è disposta con atto deliberativo di Giunta comunale, su proposta per iscritto da almeno una categoria dei soggetti seguenti:
 - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della legge 281/1998.
3. La proposta deve pervenire al Comune almeno 60 prima della data prevista per l'effettuazione.
4. Il soggetto incaricato della vigilanza del mercato procede, su richiesta dell'ufficio competente, preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario e al mercato festivo.
5. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
6. Gli operatori titolari di posteggio in una zona soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
7. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 26. Posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono assegnati e regolamentati secondo le stesse norme e con le stesse modalità previste per il mercato e di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.
2. L'eventuale assegnazione giornaliera ai precari deve essere effettuata secondo distinte graduatorie.
3. I posteggi isolati previsti osservano l'orario determinato nell'atto di concessione dell'area.

Art. 27. Posteggi stagionali

1. I posteggi stagionali previsti sono assegnati e regolamentati secondo le stesse norme e con le stesse modalità previste per il mercato e di cui al presente capitolo, in quanto compatibili.
2. L'occupazione nei periodi precisati deve intendersi come occupazione giornaliera, nel rispetto dell'orario stabilito nell'atto di concessione dell'area e comunque per periodi non inferiori a giorni 30.
3. L'eventuale assegnazione giornaliera dei posteggi stagionali a precari, deve essere effettuata secondo una specifica graduatoria relativa ai singoli periodi.
4. Si definisce stagionale il posteggio la cui occupazione è autorizzata per un periodo superiore a trenta giorni ed inferiore a nove mesi.
- 5.

CAPITOLO II- AUTORIZZAZIONE TEMPORANEE

Art. 28. Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni, iniziative culturale, sportive o di altra natura da configurarsi quale riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee di commercio in area pubblica su posteggio.
2. Il numero di posteggi, e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Responsabile di Settore, sentita l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte degli organizzatori degli eventi.

3. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e private nell'ambito di iniziative di cui al punto 1, è unicamente soggetta alle disposizioni del presente regolamento e del D.L.gs n. 114/1998 e della L.r. n. 10/2001, ed è rilasciata nei limiti dei posteggi individuati in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità di iscrizione al R.E.A.
4. Vengono prese in considerazione solamente le domande pervenute entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio dell'evento. Le domande pervenute successivamente saranno prese in esame compatibilmente con la disponibilità dei posteggi disponibili.
5. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico o ad uso pubblico, la presentazione al Comune da parte dei soggetti organizzatori dell'evento di specifici progetti e planimetrie nei quali debbano essere quanto meno evidenziate:
 - a) le finalità;
 - b) le specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) l'indicazione e rappresentazione degli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature
6. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee per lo stesso periodo allo stesso operatore.

CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 29. Zone vietate

1. Sono considerate aree in cui è vietato il commercio itinerante quelle pericolose per motivi di traffico o poco rispettose di luoghi pubblici, come ad esempio:
 - a) lungo le strade extraurbane principali (tangenziale);
 - b) lungo le strade extraurbane secondarie (ex SS. n. 47 - SP 94 – SP 55 – SP12)
 - c) rotatorie o incroci pericolosi;
 - d) fermate dell'autobus;
 - e) sagrati delle Chiese;
 - f) edifici Pubblici (Municipio, scuole, etc.);
 - g) zone ad alta densità abitativa.

Art. 30. Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e previo assenso da parte del Comando di Polizia locale.
2. Al fine di una costante conoscenza degli operatori del commercio itinerante presenti sul territorio è fatto obbligo la presentazione da parte degli operatori di una preventiva comunicazione al Comune delle aree pubbliche individuati per lo svolgimento del commercio itinerante.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.r. 10/01 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 mt..
4. L' operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su posteggi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
5. L' operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio per l'attività di commercio in forma itinerante in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
6. Gli organi di vigilanza hanno la facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento dell'esercente, per ragioni di igiene, sicurezza pubblica, di circolazione e per il non rispetto delle norme disposte dal vigente regolamento.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 31. Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale, previa esibizione all'acquirente del cartellino personale identificativo.
2. Per questa tipologia di vendita si richiama l'art. 69 del D.Lgs. 59/2010, in merito alle modalità di avvio dell'attività.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32. Sanzioni

1. Il personale del Comando di Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n.689 sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e all'accertamento delle violazioni applicando la sanzione pecuniaria con le modalità previste nella citata legge 689/81.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, per le quali non disponga il D.Lgs n. 114/1998, la L.r. 10/2001 ed il D.Lgs. n. 285/1992, sono punite con sanzione pecunia fissata tra i limiti minimo e massimo da €. 25,00 a €. 500,00 di cui all'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003 con l'osservanza dei principi e delle procedure stabiliti dalla legge n. 689/1981. In particolare è punito chi:
 - a) non provvede alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccede nell' occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) pone in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorra in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
3. L'inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti dall'art. 15 commi 7, 8, 9 e art. 16 commi 4 e seguenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come indicato all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998 e con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.
4. La violazione di quanto indicato all'art. 15 commi 7 e 8 e all'art. 16 commi 4 e seguenti comporterà, oltre all'applicazione della sanzione prevista al punto 3 precedente, l'immediato allontanamento coatto dall'area mercatale a cura delle Forze dell'ordine o Forze di Polizia.
5. In caso di iterazione della violazione del presente regolamento per 2 (due) volte nell'arco dello stesso anno solare, si applicherà una sospensione temporanea della concessione del posteggio pari a 2 occupazioni giornaliere consecutive.

Art. 33. Confisca delle attrezzature e della merce

1. In caso di applicazione della sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e della merce ad operatori commerciali su aree pubbliche del valore stimato inferiore ad euro 1.000,00 (mille), il cui provvedimento sia divenuto inoppugnabile, si procederà alla

distruzione o devoluzione della stessa a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguano tali fini.

2. Se il valore della merce o delle attrezzature confiscate supera l'importo di cui al precedente comma, si procederà all'alienazione in base a quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 34. Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 35. Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

PARTE III°

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO, DEGLI HOBBIES, DELLE COSE VECCHIE ED USATE E DEL TEMPO LIBERO "LIMENANTIQUA"

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del Mercatino dell'antiquariato, del collezionismo, degli hobbies, delle cose vecchie ed usate e del tempo libero denominato "Limenantiqua".
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 2. Tipologia

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo ha per oggetto la vendita di oggetti come previsto nell'art. 10 del presente Regolamento.
2. Sono considerati oggetti di antiquariato quelli con più di 50 anni.

Art. 3. Giorno, luogo e orari di svolgimento

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge la prima domenica di ogni mese (escluso il mese di Agosto) lungo le seguenti vie ed aree:
 - portici ed aree esterne alla sede municipale di Limena - Via Roma civ. 44;
 - strada di accesso alla sede municipale;
 - prato, aree verdi e pista ciclopedonale, poste nelle vicinanze della sede municipale;
 - strada comunale di Via Roma dal civ.56 sino al civ. 96 (sottopasso di viale della rimembranza) e sino all'intersezione con via del Santo (area a parcheggio all'altezza del civico n. 2 e 4 di via del Santo).
2. Nel caso di particolare festività coincidente con la 1^a domenica del mese o per motivi di interesse pubblico, il mercatino "Limenantiqua" potrà svolgersi la 2^a domenica del mese previa assenso dell'amministrazione comunale.
3. L'orario di apertura al pubblico è fissato per le ore 08:00. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 6,30 e non oltre le 7,30 e liberarla dalle strutture non prima delle ore 18,00 e non oltre le ore 18,30 nel periodo estivo (ora legale) e non prima delle ore 17,30 e non oltre le ore 18,00 nel periodo invernale (ora solare). Detti orari potranno essere modificati per esigenze e/o necessità di

interesse pubblico o per una migliore funzionalità del mercatino stesso previo assenso dell'Amministrazione comunale.

4. Il mercatino Limenantiqua si svolgerà anche in caso di maltempo o di condizioni atmosferiche avverse; sarà cura degli espositori dotarsi di idonei mezzi di riparo, in questo caso lo schieramento dei posteggi verrà compattato rispettando l'ordine di arrivo degli espositori e l'assegnazione del posteggio verrà deciso in loco il giorno della manifestazione dal gestore del mercatino come individuato al successivo art. 7.

Art. 4. Dimensioni del mercatino Limemantiqua

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge nelle seguenti aree:
 - a) portici ed aree esterne (prato- aree a verde – pista ciclabile) alla sede municipale - Via Roma civ. 44 compresa la strada di accesso alla sede municipale;
 - b) strada comunale di Via Roma dal civ.56 sino al civ. 96 (sottopasso di viale della rimembranza) e sino all'inizio di via del Santo all'altezza del civico 2-4, occupando altresì parte del limitrofo parcheggio.

Per una migliore identificazione dell'area del mercatino, si rinvia alla consultazione della planimetria allegata al Piano – Tavola B.

2. Nell'area su indicata trovano collocazione n. 350 posteggi ed avente dimensione per singolo posteggio di 4,50 x 2,50 mt. pari a 11,25 mq.
3. I posteggi destinati ad operatori non professionali (hobbisti) sono nella misura di 174 mentre quelli riservati ai professionali sono n. 176.
4. I posteggi riservati agli operatori professionali sono dislocati nelle seguenti aree :
 - nel sottoportico della Barchessa – sede municipale;
 - sul fronte del portico lungo il lato est della Barchessa – sede municipale;
 - nel prato antistante la Barchessa – sede municipale.

Art. 5. Modalità di accesso ed assegnazione dei posteggi

1. Tutti gli automezzi devono lasciare libere le aree del mercatino entro le ore 8.00.
2. Gli automezzi possono accedere all'area del mercatino per il carico e lo scarico delle merci senza effettuare manovre che possono produrre danni alla pavimentazione, ai marciapiedi e agli immobili.
3. Sarà consentita la partecipazione al mercatino fino ad un massimo di 350 operatori, di cui n. 176 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e n. 174 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai

consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso del tesserino di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.r. 10/2001)

4. Per una meglio identificazione delle aree occupate dagli hobbisti e da coloro che esercitano in modo professionale, si rinvia alla consultazione della planimetria del mercatino allegata al Piano - tavola B.

Art. 6. Spostamenti

1. Qualora le aree indicate all'art 4 dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Limena per lo svolgimento di manifestazioni, in occasione di eventi particolari, il mercatino potrà essere prolungato da via Roma verso via del Santo indicativamente dal civ. 2 sino al civ. 6, previo preavviso agli operatori ed in accordo con l'eventuale gestore del mercatino.

Art. 7. Gestore del mercatino "Limenantiqua"

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l'organizzazione del mercatino a terzi (quali ad esempio le associazioni presenti nel territorio comunale) che cureranno ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione, inclusa la riscossione di eventuali tariffe e la promozione del mercatino Limenantiqua, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione/disciplinare con il Comune.
2. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà stabilita dall'organizzazione del mercatino.
3. L'assegnazione potrà essere data esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e nei parametri fissati dall'art. 5 suddetto.

Art. 8. Corrispettivo per l'occupazione degli spazi pubblici

1. Gli espositori sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione degli spazi, dell'eventuale tassa smaltimento rifiuti e dell'importo relativo all'eventuale pulizia dell'area.
2. La giunta comunale provvede a definire la quota di partecipazione per singolo posteggio (4,50 x 2,50 mt) per le voci di spesa cui al punto 1 succitato.

Art. 9. Requisiti richiesti agli espositori

1. Al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:
 - a) i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 114/98, o che legittimamente esercitano l'attività di commercio in sede fissa, ai sensi del medesimo decreto (operatori professionali);
 - b) i titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della L.r. n. 10/2001 in qualità di soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale (operatori non professionali- hobbista).
2. Gli operatori presenti alle mostre mercato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite nell'art. 10, nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 10. Specializzazioni merceologiche

1. Gli operatori ammessi sono tenuti alla commercializzazione dei seguenti prodotti:
 - a) oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate quali mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti e arazzi, tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigorosa qualità.
 - b) oggetti da collezione quali: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri d'arte o antichi, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi di vinile, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, militari ed onorificenze, statue e riproduzioni di animali;
 - c) cose vecchie ed usate quali: abbigliamento e vestiario di vario genere, mobilio ed elettrodomestici usati, giocattoli, libri e quant'altro presente in un'abitazione; specificando che la superficie di esposizione dell'abbigliamento e vestiario non potrà essere superiore al 50% della superficie espositiva assegnata all'operatore/hobbista.

Art. 11. Assegnazione posteggi agli operatori professionali

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune entro il termine fissato nel bando di assegnazione dei posteggi liberi. La domanda stessa deve essere redatta secondo le modalità indicate nel fac-simile che sarà allegato al bando.
2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base della graduatoria delle domande pervenute che verrà redatta con i criteri di assegnazione stabiliti dalle DGR n. 1902/2001 nella parte relativa a “esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni” e successiva n. 2113/2005.
3. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione agli aventi diritto, come previsto dall'art. 3 della L.r. n. 10/2001

Art. 12. Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali precari

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 7,30 della domenica in cui si svolge il mercatino vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti il giorno del mercatino, titolari di autorizzazione amministrativa relativa alla merceologia del settore nel quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta.
2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.
3. In assenza di eventuali precari in possesso di autorizzazione amministrativa, i posteggi lasciati liberi dagli operatori professionali resteranno non occupati.

Art. 13. Assenze degli operatori professionali

1. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente per 4 (quattro) edizioni del mercatino consecutive nell'arco di un anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, perderà il diritto al posteggio con conseguente decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14. Disposizioni generali per operatori professionali

1. Agli operatori professionali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (autorizzazione, revoca, subingresso).
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta.

Art. 15. Partecipazione degli operatori non professionali – hobbisti

1. Le domande per partecipare al mercatino dell'antiquariato devono essere prodotte al gestore della manifestazione come individuato all'art. 7.
2. Al gestore di Limenantiqua compete la verifica della domanda prodotta dagli hobbisti, la quale dovrà contenere:
 - a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale;
 - b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale e del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4 lettera a) della L.r. 10/2001 con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
 - c) indicazione del numero di posteggi richiesti che non potrà essere superiore a 2;
 - d) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 10.
3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del mercatino.
4. Le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 10, non saranno accolte.
5. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno, per un massimo di 6 presenze annue, le cui date devono essere chiaramente indicate.
6. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito, se non per brevi periodi di tempo durante lo svolgimento del mercatino, da altre persone e dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del mercatino.

Art. 16. Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionisti – hobbisti

1. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto dei numeri di posteggi a disposizione.
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine:
 - a) al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino, avuto riguardo per l'anno in corso, oppure a quello precedente;
 - b) in subordine si procederà d'ufficio mediante sorteggio.

Art. 17. Graduatorie operatori non professionali - hobbisti

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, formulate con i criteri di cui all'art. 16, vengono redatte mensilmente dal Comune o dal gestore nel caso di cui all'art. 7; in quest'ultimo caso dovranno essere fornite in copia al Comune almeno il giorno precedente allo svolgimento del mercatino Limenantiqua.

Art 18. Obblighi degli operatori non professionali

1. Ogni operatore non professionale, presente al mercatino, deve produrre, di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intende porre in vendita. Tale elenco potrà essere timbrato dal personale di vigilanza del Comune o dal gestore del servizio nel caso di cui all'art. 7, contestualmente all'opposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.
2. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di consentire eventuali controlli.
3. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico in quanto sprovvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs n. 114/98.

Art. 19. Norme comportamentali per gli espositori

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

1. superare lo spazio concesso: l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
2. lasciare il posteggio incustodito;
3. svolgere commercio in forma itinerante;
5. insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
6. danneggiare la pavimentazione;
7. turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
8. vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
9. infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
10. usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
11. effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori;
13. subaffittare il posteggio a terzi;
14. è fatto divieto l'esposizione di animali;

E' fatto altresì obbligo di:

15. lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti dall'operatore prodotti; in caso contrario il trasgressore potrà essere escluso permanentemente a partecipare alle successive edizioni di Limemantiqua;
16. adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale;
17. l'occupazione dello spazio assegnato dovrà avvenire non prima delle ore 6.30 e non oltre le ore 7.30 , in caso di ritardo non comunicato si perde il diritto alla conservazione della postazione assegnata che sarà a disposizione di altri eventuali espositori;

Art. 20. Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali.
2. Oltre ai motivi di esclusione dalle successive edizioni di Limenantiqua ed esplicitate all'art. 19 ai punti 15 e 17, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs n. 114/98, potranno essere valutati ulteriori motivi di esclusione alla partecipazione del mercatino di Limenantiqua per quei operatori che non rispetteranno eventuali norme comportamentali stabilite dal gestore di cui all'art. 7.

- 3 Oltre all'esclusione prevista dal punto 2 suddetto, in generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa di €. 25,00.

Art. 21. Norma finale

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia per il commercio su area pubblica.